



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AMMINISTRATORI

Ordinanza del Sindaco n. 106 del 2025

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA ED OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLE AREE INCOLTE O ABBANDONATE ANNO 2025.

IL SINDACO

- **VISTA** la Legge 353/2000, della Legge Regionale n. 38/2016 e della Legge Regionale n. 53/2019;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 258 del 01/06/2023 avente ad oggetto *dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2025, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019*;
- **RILEVATO**, inoltre, che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per incuria dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, ed erbacce;
- **VISTO CHE**, pertanto, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;
- **VISTO** l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- **VISTO** l'art. 16 del D.P.R. n. 66/81;
- **VISTO** l'art. 15 della Legge n. 225/92;
- **VISTO** l'art. 108 della Legge n. 112/98;
- **VISTA** la Legge n. 100 del 12/07/2012;
- **VISTO** il Piano Comunale di Protezione Civile;
- **CON I POTERI** previsti dal D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- 1) **Il divieto di accensione e di bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggiere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo dalla pubblicazione della presente ordinanza fino al 15 settembre 2025;**
- 2) **Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree e pertinenze incolti e/o a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri edili attivi, con Permesso di Costruire rilasciato dalla competente autorità e non, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata, di procedere a propria cura e spese entro il 10 luglio 2025, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, e alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile;**



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- 3) **Ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri ecc.**, confinanti con la strada, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità della distanza e dall'angolazione necessaria;
- 4) **Ai proprietari, possessori, detentori a qualunque titolo coobbligati di aree incolte e terreni in stato di abbandono, ricadenti nel territorio del Comune di Castellaneta, ciascuno per particella catastale di propria competenza, ancorché gestiti da terzi, di verificare ed eliminare fattori di rischio incendi e loro propagazione con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e la sicurezza dei viaggiatori;**
- 5) Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata **una precesa o fascia protettiva** sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio 2025;
- 6) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, **entro il 10 luglio 2025, fasce protettive o precese** di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
- 7) E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 10 luglio 2025, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco;
- 8) Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;
- 9) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 10 luglio 2025, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- 10) E' fatto divieto durante il periodo di grave pericolosità di incendio, dalla pubblicazione della presente ordinanza fino **al 15 settembre 2025**, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti:
 - Accendere fuochi di ogni genere;
 - Far brillare mine o usare esplosivi;
 - Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
 - Tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - Transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - Abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
- 11) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti della presente Ordinanza, oltre a quelle previste dalla Legge n. 353 del 21/11/2000 e dalla Legge Regionale n. 38/2016 sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:
- a) Da € 500 a € 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafulco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
 - b) Da € 1.000 a € 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
 - c) Da € 1.000 a € 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente Ordinanza nonché dalla Legge Regionale n. 38/2016;
 - d) Da € 250 a € 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi, in violazione dell'art. 5, comma 1 della Legge Regionale n. 38/2016;
 - e) Da € 250 a € 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
 - f) Da € 1.000 a € 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;
 - g) Non inferiore a € 30 e non superiore a € 60 per ogni capo di bestiame, in violazione dell'art. 5, comma 2 della Legge Regionale n. 38/2016;
 - h) Per le infrazioni alle disposizioni di cui al punto 2 e 3 della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 estinguibile con le modalità previste dalla legge 689/81;
- 12) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 7 della presente ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14;
- 13) I Carabinieri Forestali, la Polizia Locale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per Legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

della presente Ordinanza e della Legge Regionale n. 38/2016, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- **1515 CARABINIERI FORESTALE**
- **115 VIGILI DEL FUOCO**
- **099.8497219 COMANDO DI POLIZIA LOCALE - sede -**

DISPONE

Che la presente Ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio, abbia diffusione attraverso il sito web del Comune.

Copia della presente sia trasmessa a: Prefettura di Taranto; alla Regione Puglia Sezione Protezione Civile; al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Marina di Ginosa e di Castellaneta; al Comando Provinciale VV.FF. di Taranto; al Corpo di Polizia Municipale; al Comando Compagnia e Stazione dei Carabinieri di Castellaneta.

L'inottemperanza della presente ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

Lì, 02/07/2025

Il Sindaco

dott. Giambattista DI PIPPA
(atto sottoscritto digitalmente)